



**DISCIPLINARE e CODICE DEONTOLOGICO
 dell'OPERATORE dell'EDUCATORE e dell'ISTRUTTORE CINOFILO, e dei TECNICI
 riconosciuti dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)
 CSEN Settore CINOFILIA - Settore NAZIONALE**

Norme generali

Art. 1

Il CSEN Settore CINOFILIA, nel pieno rispetto statutario e dei regolamenti nazionali del Centro Sportivo Educativo Nazionale, per assicurare la competenza e la professionalità dei propri Operatori, Educatori, Istruttori, e Tecnici, istituisce un Albo contenenti tutte le figure qualificate ad operare nelle aree della relazione uomo-cane, sia per favorire i processi di affiliazione familiare e di integrazione sociale, sia per favorire l'utilizzo dei contributi referenziali nelle aree educative, assistenziali e del soccorso, realizzando i contenuti valoriali definiti nell'articolato Carta Modena; lo scopo del CSEN è quindi quello di regolare l'operato degli educatori-istruttori operatori cinofili o tecnici iscritti sotto il profilo etico e deontologico al fine di tutelare il benessere psico-fisico del cane.

Il CSEN Settore Cinofilia opera nelle diverse aree delle attività cino-sportive e nelle attività socialmente utili e del soccorso (superficie-macerie e acqua), nel pieno rispetto del cane.

Per le altre figure specifiche di Referee, Giudici, Steward, Assistenti di Gara, Cronometristi, Tecnici Specializzati in particolari attività o discipline cino-sportive si fa riferimento a regolamenti attuativi specifici parte integrante del presente documento.

Riconoscimenti e qualifiche

Art. 2

1. Le qualifiche si acquisiscono dopo aver frequentato i corsi di formazione teorico-pratico, i cui argomenti sono riportati nei seguenti Art. 5-7-9, rispettivamente per ottenere le qualifiche di Operatore, Educatore ed Istruttore Cinofilo, e superato, con esito favorevole, gli esami previsti in itinere sulle materie del corso, aver effettuato un periodo di tirocinio a fianco di un Istruttore qualificato che abbia almeno 5 anni di esperienza sul campo, e aver sostenuto con esito favorevole un esame finale di riconoscimento e abilitazione tenuto dalla **Commissione d'Esame Nazionale CSEN (CE)**.
2. La qualifica di **OPERATORE CINOFILO** può essere rilasciata dai comitati periferici del CSEN (regionali e provinciali), che dopo aver verificato l'effettiva frequenza alle sessioni didattiche previste (almeno 80% delle presenze), oppure dopo aver verificato la comprovata esperienza sul campo, possono rilasciare direttamente la qualifica, ed informare la segreteria del Settore che provvederà all'inserimento in un'apposita sezione nel sito ufficiale del settore cinofilia. Il rilascio della qualifica (diploma e Tesserino Tecnico) deve avvenire dopo un esame/colloquio e dietro corresponsione di cui al comma 6. Al momento della consegna della qualifica il comitato si impegna altresì a far sottoscrivere il codice deontologico di pratica, a Sua tutela e per tutelare il buon nome dell'Ente.



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

3. Il Responsabile Nazionale del Settore, preso atto dell'esito dell'esame e dei requisiti in possesso dall'interessato, in base al presente Articolo del disciplinare comma 5 lettere a), b), c), d), e), f) ratifica le qualifiche e inoltra richiesta alla presidenza nazionale del CSEN.
4. Le qualifiche, acquisite nei modi previsti dal presente disciplinare, implica l'iscrizione nell'Albo tenuto dal CSEN, e sottoposto ad aggiornamenti periodici.
5. **Per poter iscriversi all'esame di Riconoscimento e Abilitazione**, per ottenere le qualifiche delineate nei seguenti articoli, il candidato operatore, educatore ed istruttore, deve avere i seguenti requisiti generali:
 - a) **deve aver superato il 18° anno di età;**
 - b) **non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per alcun reato;**
 - c) **non aver avuto segnalazioni o richiami scritti di alcun tipo nell'ambito dell'ente**
 - d) **aver effettuato corsi specifici per la qualifica richiesta (vedi articoli 5-7-9);**
 - e) **aver presentato domanda d'esame, mod. informativa privacy, curriculum vitae specifico, riportante esperienze lavorative e formative;**
 - f) **superare l'esame teorico e pratico con la Commissione d'Esame Nazionale:**
6. La quota d'esame su tutto il territorio nazionale è fissata in minimo 150,00 euro (centocinquanta/00 euro) a candidato comprensiva di Diploma di qualifica e Tesserino tecnico Nazionale.
7. Il candidato Educatore, Istruttore qualora non dovesse superare l'esame teorico-pratico previsto dal presente disciplinare, potrà fare domanda scritta di esame al CTN e ripresentarsi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'ultimo esame e per non più di tre volte.
8. Il candidato Operatore qualora non dovesse superare l'esame teorico-pratico previsto dal presente disciplinare, potrà fare domanda scritta presso il Comitato periferico CSEN e ripresentarsi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'ultimo esame e per non più di tre volte.

Esame di Riconoscimento e Abilitazione

Art. 3

1. Tutte le Scuole presenti sul territorio nazionale possono preparare i propri Operatori, Educatori e Istruttori che, per avere il riconoscimento CSEN e quindi la qualifica ufficiale e la conseguente iscrizione all'Albo, devono superare l'ESAME di ABILITAZIONE somministrato dalla commissione d'esame (CE) del CSEN, ad eccezione della figura di Operatore Cinofilo che potrà essere rilasciata direttamente dal Comitato Periferico del CSEN provinciale o regionale;
2. Tutti i comitati periferici del CSEN potranno organizzare e somministrare corsi di formazione secondo i requisiti riportati agli Articoli 5 - 7 - 9;



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

3. I candidati, dopo aver frequentato i corsi di cui all'Art 5-7-9 rispettivamente per Operatore, Educatore e Istruttore cinofilo, oppure per comprovata carriera e/o anni di esperienza di lavoro "sul campo" - dovranno presentare domanda di ammissione al relativo esame al CTN.
4. I Comitati periferici del CSEN per poter rilasciare le qualifiche di riconoscimento nazionale CSEN e abilitazione di Educatore ed Istruttore Cinofilo ai propri allievi, dovranno richiedere la commissione d'esame nazionale (CE), che si potrà riunire in base alle richieste pervenute in qualsiasi luogo sul territorio italiano (Nord, Centro, Sud e Isole), secondo le seguenti modalità e requisiti:
 - a) La domanda dovrà pervenire alla segreteria del Settore Cinofilia con un preavviso di almeno 3 mesi;
 - b) Invio della documentazione richiesta per ciascuno dei candidati come previsto dall'Art. 2 comma 5 lettera e);
 - c) Raccolta di almeno 12 iscrizioni;
 - d) Disporre di una location idonea per lo svolgimento dell'esame:
 - Aula, per la prova scritta;
 - Campo coperto (minimo 40x20 mt.), per consentire lo svolgimento dell'esame anche in caso di pioggia;
 - Servizi igienici;
 - Servizio ristoro in prossimità della location;
 - Parcheggi ombreggiati, per consentire al candidato di poter tenere il cane in auto durante l'esame scritto e la pausa pranzo, soprattutto per i periodi estivi;
 - e) Le spese di trasferta, vitto e alloggio dei membri della commissione saranno a carico del richiedente, oltre al gettone previsto dal CTN per i membri della Commissione d'Esame.
5. Il CTN, previa valutazione dell'ammissibilità della domanda farà sostenere al candidato l'esame teorico pratico per il riconoscimento della qualifica richiesta.
6. Le commissioni di esame saranno composte da due a cinque membri, individuati dal **Responsabile Nazionale del Settore Cinofilia** nonché dal "**Comitato Tecnico Nazionale**" CTN e formate come specificato nell'Art. 12 al par. 7. la commissione esaminatrice, con proprio giudizio insindacabile, stabilirà l'idoneità del candidato.
7. La commissione d'esame (CE) qualora il Responsabile Nazionale del Settore lo riterrà opportuno, si riunirà in base alle richieste dei Comitati periferici CSEN, sul territorio italiano al Nord, al Centro o al Sud.

Operatore Cinofilo

Art. 4

Si istituisce la figura di **OPERATORE CINOFILO** (addestratore cinofilo di 4° livello) come tecnico addestratore abilitato a impostare percorsi cino-sportivi, con competenze di base. Questa figura è ESCLUSA dalla PREPARAZIONE di BINOMI per il TEST Buon Cittadino a 4 Zampe® e da tutte le attività relative alla pedagogia cinofila.



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

Art. 5

La formazione dell'**OPERATORE CINOFILO** deve essere di minimo 96 ore, comprende corsi di carattere teorico-pratico effettuati presso le scuole presenti sul territorio anche se non riconosciute o affiliate al CSEN, in ogni caso gli argomenti sui quali il candidato dovrà essere preparato e verrà esaminato, saranno i seguenti:

- le origini del cane: teorie sulla domesticazione;
- fisiologia: il sistema nervoso centrale e periferico, i 5 sensi nel cane, capacità percettivo-sensoriale nei cani;
- la differenza dei metodi educativi: behaviorismo, metodo gentile e approccio cognitivo-relazionale;
- studio morfo-funzionale nel cane, il movimento;
- discipline cino-sportive (AgilityDog, Rally-Obedience, Obedience, Flyball, Retrievers, SheepDog, Coursing, DogDance, Sport Cinofili Acquatici (SAC));
- etogramma del cane e profili attitudinali delle diverse razze;
- età evolutiva del cane, periodi sensibili, attaccamento e socializzazione;
- la formazione caratteriale nei cani;
- l'apprendimento, apprendimento per prove ed errori (Skinner);
- riflesso condizionato e riflesso incondizionato (Pavlov);
- le capacità di apprendimento e l'addestrabilità;
- la situazione ottimale emotiva e psicologica per apprendere;
- la motivazione
- la Leadership
- relazione uomo-cane
- il premio, la punizione e la correzione
- attivazione mentale
- utilizzo dell'Olfatto esercizi di attivazione mentale
- pianificazione di un programma didattico
- Le Discipline cino-sportive

Educatore Cinofilo

Art. 6

Si istituisce la figura di **EDUCATORE CINOFILO** (o trainer di 2° livello) come figura professionale in grado di impostare la formazione di base del cane (training pedagogico) per quanto concerne l'assetto comportamentale, cioè a dire il carattere del cane e la sua capacità socio-relazionale, i suoi comportamenti pro-sociali. L'educatore cinofilo è preposto alla preparazione dei futuri proprietari, indirizzandoli nella scelta del cane giusto (consulenze pre-adozione). L'educatore cinofilo dovrà curare soprattutto il primo anno e mezzo di vita del cane e fare prevenzione sull'equilibrio adattativo e proattivo del cane nel suo ambiente di vita. Dovrà curare lo sviluppo dei comportamenti pro-sociali e socialmente compatibili con la comunità in cui vive l'animale.

L'educatore cinofilo potrà accedere ai percorsi di specializzazione per la preparazione di Unità Cinofile da Soccorso. Tale percorso è definito dal CTN in accordo con il proprio coordinamento (vedi regolamento del coordinamento di Protezione Civile).

Art. 7

La formazione dell'**EDUCATORE CINOFILO**, deve essere di minimo 240 ore, comprende corsi di carattere teorico-pratico effettuati presso le scuole presenti sul territorio anche se non riconosciute o affiliate al CSEN, in ogni caso gli argomenti sui quali il candidato dovrà essere preparato e verrà esaminato, saranno i seguenti:



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

- le origini del cane: teorie sulla domesticazione;
- fisiologia: il sistema nervoso centrale e periferico, i 5 sensi nel cane, capacità percettivo-sensoriale nei cani;
- studio morfo-funzionale nel cane, il movimento;
- la differenza dei metodi educativi: behaviorismo, metodo gentile e approccio cognitivo-relazionale;
- etogramma del cane e profili attitudinali delle diverse razze;
- età evolutiva del cane, periodi sensibili, attaccamento e socializzazione;
- la formazione caratteriale nei cani;
- allevamento e selezione, rilievi genetici;
- aspetti veterinari: la prevenzione (sverminazione, profilassi vaccinale), le zoonosi, nozioni di pronto soccorso (emorragie, colpo di calore, sindromi d'avvelenamento, traumatologia, dilatazione gastrica, intossicazioni alimentari), l'alimentazione;
- psicologia sociale del cane: lavorare sul ruolo e lo status sociale del cane;
- la comunicazione col cane: dai segnali calmanti ai "comandi" di base;
- il comportamentismo e la teoria dei condizionamenti;
- introduzione alle scienze cognitive animali: verso una teoria della mente;
- lavorare con l'apprendimento associativo e non associativo;
- lavorare con le emozioni: l'arousal;
- lo stress nel cane;
- il gioco per lavorare sulla relazione con la famiglia;
- il gioco come mezzo per il potenziamento cognitivo;
- il gioco ed il lavoro sulle emozioni;
- il clicker training;
- affrontare i problemi pedagogici più comuni: gestire le eliminazioni inappropriate del cucciolo e dell'adulto, la conduzione al guinzaglio, il richiamo e la gestione in libertà;
- la conduzione del cane nell'ambiente urbano: il BC4Z®;
- il Buon Cittadino a 4 Zampe®: storia, funzioni e attuazione del progetto;
- conoscenze di base in medicina comportamentale;
- aggressività e comportamento di aggressione: saper individuare le situazioni pericolose, come comportarsi nelle risse tra cani;
- introduzione alle Classi di Socializzazione;
- prevenzione: il cucciolo dal concepimento alla socializzazione;
- organizzare e condurre una scuola per cuccioli: le Puppy Class;
- gestire le consulenze pre-adozione, formazione dei futuri proprietari;
- MobilityDog®
- discipline cino-sportive (AgilityDog, Rally-Obedience, Obedience, Flyball, Retrievers, SheepDog, Coursing, DogDance, Sport Cinofili Acquatici (SAC));
- lavorare con il proprietario: dal primo contatto all'alleanza;
- intervenire sulla relazione cliente-cane;
- definire gli obiettivi del percorso educativo;
- strutturare il progetto educativo;
- nozioni di marketing, amministrazione, configurazione fiscale dell'istruttore-educatore cinofilo;
- etica professionale e codice deontologico CSEN;
- cooperare con gli Enti pubblici e le amministrazioni locali.



Istruttore Cinofilo

Art. 8

Si istituisce la figura di **ISTRUTTORE CINOFILO** (o trainer di 1° livello) come figura professionale in grado di intervenire sulle sistemiche relazionali (training zooantropologico) e di impostare i percorsi abilitativi (training abilitativo) per quanto concerne la capacità del cane di inserirsi in dinamiche complesse sia per quanto riguarda il profilo sistemico che quello operativo di partnership. L'istruttore cinofilo dovrà saper intervenire laddove si presentano **sistemiche relazionali alterate** o a causa di un problema nel cane o a causa di un problema della relazione a cui il cane è sottoposto o laddove si debba instaurare una struttura di partnership che richieda un percorso abilitativo specifico. E' in grado quindi di intervenire laddove esiste un problema comportamentale programmando (se necessario), in sinergia con il medico veterinario, un piano terapeutico di recupero comportamentale.

Art. 9

La formazione dell'**ISTRUTTORE CINOFILO**, deve essere di minimo 180 ore, comprensive di corsi di carattere teorico-pratico effettuati presso le scuole presenti sul territorio anche se non riconosciute o affiliate al CSEN, oppure percorsi universitari di specializzazione/professionalizzazione, master post-laurea in istruzione cinofila. Per accedere all'esame per **ISTRUTTORE CINOFILO** il candidato deve aver superato l'idoneità di educatore cinofilo CSEN e aver fatto tirocinio pratico comprovato di almeno di 800 ore. In ogni caso non potrà presentarsi all'esame prima di mesi sei dal conseguimento della qualifica di educatore.

Gli argomenti sui quali il candidato dovrà essere preparato e sarà esaminato, saranno i seguenti:

- studio approfondito della mente del cane;
- operare cambiamenti nella mente del cane: emozioni, motivazioni e comportamento;
- intervenire sull'acquisizione degli autocontrolli;
- operare cambiamenti sullo stato emozionale del cane, immediati ed a lungo termine;
- studio dei processi patologici del comportamento;
- affrontare i problemi di sviluppo caratteriale;
- i principali problemi comportamentali: aggressività, paure e fobie, ipercinetività;
- analisi del comportamento di aggressione e modalità di valutazione e di intervento;
- competenze di terapia comportamentale nella differenza dei ruoli e nella collaborazione con il medico veterinario;
- problematiche relazionali nell'ambito familiare e nella conduzione del cane nella comunità;
- intervenire sul sistema cane-famiglia in tutte le sue dimensioni;
- espressione corporea e pragmatica della comunicazione uomo-cane;
- implementazione degli script comportamentali: come il cane riconosce situazioni, contesti e possibilità operative;
- costruzione della pet partnership (la specializzazione del cane in ambiti di intervento circoscritti: pet therapy, cino agonismo, ecc.);
- il training dei cani spalla: la tutorship;
- le attività olfattive come operatori di cambiamento cognitivo e relazionale;
- organizzare e condurre le Classi di Socializzazione: per operare su paure e aggressività;
- la comunicazione umana: dal trasferimento delle abilità, alla cooperazione col proprietario;



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

Tecnici specializzati

Art. 10

Si istituisce la figura di **TECNICO** (educatore cinofilo specializzato 3° livello) come figura professionale abilitato a impostare percorsi cino-sportivi, con competenze specifiche in ogni ambito di specializzazione.

Per accedere alla specifica formazione il candidato deve aver superato l'idoneità di **Educatore Cinofilo CSEN** e aver fatto tirocinio pratico comprovato per almeno 6 mesi e un monte ore complessivo di 600 ore. Salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile Nazionale del Settore.

Art. 11

La formazione del **TECNICO** è riservata e al CTN e dai propri COORDINATORI nominati di ogni settore specialistico. Sono corsi intensivi, mirati e pratici a partire da minimo 16 a massimo 96 ore con 1 o più verifiche finali. Possono iscriversi a questi corsi tutti, ma potranno avere la qualifica esclusivamente gli operatori del settore che abbiano i requisiti richiesti dai regolamenti specifici in vigore.

Il CTN si riserva la facoltà di stabilire di volta in volta le ore di teoria, pratica e verifiche da sostenere da parte del candidato. Il Responsabile Nazionale del Settore potrà riconoscere la qualifica di **TECNICO** anche se non ha sostenuto l'esame per Educatore e/o Istruttore, ma deve comunque dimostrare di avere esperienza nel settore di almeno 5 anni.

Il Comitato Tecnico Nazionale (CTN)

Art. 12

1. Il Responsabile Nazionale del Settore Cinofilia del CSEN è la massima carica del settore, nominato direttamente dal Presidente Nazionale del CSEN.
2. Il Responsabile Nazionale del Settore Cinofilia nomina il "**Comitato Tecnico Nazionale**" (CTN):
 - b) quale organo preposto per regolamentare le diverse discipline che compongono il settore;
 - c) quale organo di controllo sul territorio che garantisca la massima serietà dei propri iscritti;
 - d) per definire la conformità dei progetti formativi che le diverse scuole propongono agli allievi;
 - e) per definire programmi di valutazione ed esame;
 - f) per definire parametri di preparazione, formazione e valutazione delle Unità Cinofile da Soccorso (vedi regolamento del Coordinamento di Protezione Civile);
 - g) rilascia riconoscimenti, brevetti, qualifiche, qualifiche BC4Z
 - h) nomina i membri del coordinamento
3. Il CTN sarà composto da:



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

- a) Responsabile Nazionale Settore Cinofilia del CSEN (presidente);
 - b) un delegato (vice presidente);
 - c) un segretario;
 - d) tre istruttori già membri del CSEN da almeno 3 anni;
 - e) un Coordinatore Tecnico in rappresentanza di ogni settore (senza diritto di voto vedi paragrafo 8)
4. Il CTN ha anche il compito di valutare l'adeguatezza delle tecniche e degli strumenti di training utilizzati rispetto a quanto definito da "Carta Modena".
 5. Il CTN provvederà a concordare con le scuole presenti sul territorio programmi idonei per la formazione e l'educazione continua della professione di educatore e di quelle di istruttore.
 6. Il CTN, qualora ne ravvedesse la necessità, ha la facoltà di nominare dei Comitati Tecnici Regionali che dipenderanno direttamente dal CTN.
 7. Il CTN, nominerà annualmente la **COMMISSIONE DI ESAME (CE)** la quale avrà il compito di valutare la preparazione delle figure professionali di cui agli Art. 7, e 9 del presente disciplinare, assegnare i crediti formativi, promuovere o rimandare ad altra sessione i candidati.
 - a. La CE potrà essere composta da due a cinque membri interni o esterni al CSEN scelti secondo il seguente criterio:
 - ✓ medici veterinari di cui uno specializzato in comportamento (obbligatorio se l'esame è per Istruttori Cinofili)
 - ✓ istruttori cinofili già **FORMATORI CSEN** di cui uno delegato dal Responsabile Nazionale o il Responsabile Nazionale stesso, che, di norma, corrisponde con la figura del **COORDINATORE ESAMI**, per sovrintendere il buon andamento della prova d'esame e riferisce al Responsabile Nazionale qualsiasi anomalia e/o comportamenti poco consoni da parte dei candidati.
 - b. Nelle scuole accreditate, con cui il Responsabile Nazionale ha sviluppato accordi, firmati e depositati presso la sede centrale CSEN, l'esame ai candidati è previsto presso la sede della scuola e potrà essere inviato, dal Responsabile Nazionale del Settore, un solo membro della commissione che ne certifichi il buon andamento. Il **COMMISSARIO D'ESAME** potrà decidere se respingere il candidato e potrà intervenire in ogni momento durante l'esame.

La decisione della CE e del Commissario d'Esame è inappellabile



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

Il Coordinatore Tecnico (CT)

Art. 13

Il **COORDINATORE TECNICO NAZIONALE** viene nominato dal Responsabile Nazionale del Settore Cinofilia

- ✓ il coordinatore nominato, se accetta l'incarico, costituisce insieme ai membri del comitato tecnico dello stesso settore il Comitato Tecnico specifico;
- ✓ il costituito comitato procede alla proposta di nomina, da presentare al Comitato Tecnico Nazionale, del coordinatore dei giudici per ogni Regione che a sua volta diventa parte integrante del comitato stesso;
- ✓ il comitato si riunisce insieme a tutte le associazioni regionali abilitate per il settore, con le quali redige un calendario per i corsi e le gare del settore stesso;
- ✓ il comitato operativo si deve assumere l'onere di programmare le attività del proprio settore, i corsi di formazione per educatori, istruttori e giudici, nonché di aggiornamento tecnico per gli stessi;
- ✓ il comitato dovrà rispettare l'organigramma tecnico e il regolamento tecnico nazionale;
- ✓ il comitato attraverso il Coordinatore Tecnico Nazionale dovrà informare sempre il Responsabile Nazionale Settore Cinofilia CSEN di tutte le iniziative programmate, così come previsto anche per i coordinatori giudici, e i membri costituenti il comitato tecnico. Il Coordinatore Tecnico Nazionale verrà convocato alle riunioni del Comitato Tecnico Nazionale per relazionare sulle attività svolte, quanto in programma e sulle proposte del Comitato Tecnico
- ✓ Tutte le iniziative dei settori tecnici devono essere approvate dal Responsabile Nazionale Settore Cinofilia CSEN
- ✓ L'incarico di cui sopra non prevede nessuna remunerazione, ma se accettato verrà svolto con il sano spirito del volontariato sportivo e sociale previsto dalla nostra organizzazione.

Il Comitato Tecnico Nazionale (CTN)

Art. 14

1. Il CTN tratta questioni eminentemente tecniche e deontologiche.
2. Relaziona, per le rispettive competenze, al Responsabile nazionale del settore cinofilia del CSEN.
3. Il CTN, attraverso il Responsabile Nazionale del Settore Cinofilia, ha altresì
 - a) l'obbligo di riferire alla **PRESIDENZA NAZIONALE** sul comportamento degli operatori, educatori/istruttori e tecnici, sull'espletamento dei loro compiti e su quanto riguarda il



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

decoro ed il prestigio degli stessi, proponendo eventuali sanzioni disciplinari a carico di quelli che abbiano tenuto comportamenti in tal senso non confacenti o che contravvengono il codice deontologico, a seguito di denuncia pervenuta al CTN medesimo o comunque dei quali si ha comprovata conoscenza.

b) Il CTN attraverso il Responsabile Nazionale Settore Cinofilia può proporre alla Presidenza Nazionale, i seguenti provvedimenti disciplinari, che comunque potranno essere decisi e applicati dal **COLLEGIO DEI PROBIVIRI, DI PRIMO E SECONDO GRADO, DEL CSEN**:

- richiamo;
- censura;
- sospensione fino a tre anni;
- cancellazione dall'albo degli operatori educatori-istruttori ed espulsione.

4. Le riunioni del CTN sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione, in seconda convocazione la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei membri presenti; esse hanno carattere consultivo nei confronti del Responsabile Nazionale Settore Cinofilia.

Art. 15

L'Ente CSEN istituisce e tiene depositato presso la sua sede centrale l'elenco degli Operatori, Educatori, Istruttori, Referee, Steward, Assistenti di Gara, Cronometristi, Tecnici Specializzati e provvede all'iscrizione ufficiale nel medesimo del candidato risultato idoneo dietro versamento di una quota di iscrizione. Il candidato per poter essere iscritto all'elenco di cui sopra deve sottoscrivere il codice deontologico ed accettare di rendere di pubblica fruibilità i propri dati anagrafici e curricolari. L'Ente CSEN provvederà alla pubblicazione dell'elenco con i relativi aggiornamenti con cadenza semestrale nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno. L'elenco in oggetto potrà essere messo a disposizione dei professionisti della relazione uomo-animale – utilizzata a scopo affiliativo o referenziale – quali veterinari, psicologi, allevatori.

Art. 16

Per quanto non specificato dal presente disciplinare si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti CSEN e CONI e alle normative vigenti nonché alle Ordinanze ministeriali in materia di benessere animale.



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

Codice deontologico

PREMESSE

Considerato che l'attività dell' Operatore , dell'educatore e dell'istruttore cinofilo, riveste un ruolo di grande rilievo nei rapporti uomo-cane nell'attuale società e che gli studi sul cane, le continue evoluzioni del pensiero i cambiamenti normativi impongono una conseguente evoluzione di questa importante figura professionale e conseguente riconoscimento.

Lo scopo del CSEN è quindi quello di regolare l'operato degli educatori-istruttori cinofili o tecnici iscritti sotto il profilo etico e deontologico al fine di tutelare il benessere psico-fisico del cane e garantire l'impostazione di una corretta relazione uomo-cane.

Il presente codice deontologico è applicabile anche a quanti richiedono l'adesione al CSEN in qualità di semplice centro affiliato anche se al suo interno non collabora con tecnici riconosciuti CSEN.

NORME GENERALI

1. Il benessere dei cani e dei conduttori è prioritario e mai subordinato a fini personali o speculativi.
2. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" devono esercitare la loro attività con professionalità e serietà, sono responsabili delle loro azioni verso il binomio (cane-uomo) e verso la società. Il loro comportamento, oppure i loro consigli, nello svolgimento della loro professione non devono in alcun modo ledere nessuno.
3. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" non devono imporre impropriamente il loro punto di vista, o disprezzare pubblicamente l'operato, la condotta o le opinioni altrui bensì dovranno esporre il proprio pensiero cercando di aiutare, per quanto possibile, il binomio cane-uomo.
4. E' fatto divieto agli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" di abusare della propria attività, devono mantenere relazioni professionali con i propri iscritti, non devono in alcun modo sfruttare tali relazioni per scopi, di qualsiasi natura, scorretti.
5. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" non devono svolgere il proprio lavoro in modo illecito o non professionale, ne devono esercitare la loro professione in modo tale da mettere in cattiva luce la reputazione del CSEN.
6. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" devono crescere professionalmente provvedendo al proprio aggiornamento e alla propria continua formazione.
7. Agli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" è fatto divieto di collaborare con allevatori senza scrupoli che antepongano i loro scopi economici a scapito dei cuccioli che "producono", non considerando il benessere psico-fisico dei cani allevati, anche se questo comporta da parte del tecnico affiliato rinunciare a rientri economici, pubblicitari e quant'altro.



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

8. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" nel caso si trovino di fronte ad un caso di difficoltà economica di un socio/cliente con un cane con evidenti problematiche, deve cercare di aiutare tale binomio per quanto possibile.

ESERCIZIO della "PROFESSIONE"

9. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" riconosciuti dal CSEN devono tenere un libro soci dove sono registrati i dati anagrafici dei soci e dei propri cani con le schede per ognuno dei soggetti, tali dati devono essere custoditi nel rispetto della Legge sulla privacy attualmente in vigore.
10. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" non devono dare garanzie sul risultato di un percorso educativo, sia esso un addestramento di base oppure un processo di rieducazione comportamentale, e ciò in quanto è impossibile valutare a priori tutte le sinergie e la relazione che il proprietario è in grado di attuare.
11. La preparazione degli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" riconosciuti dal CSEN deve essere tale da consentire a costoro di impartire sia lezioni individuali sia collettive, valutare i diversi livelli raggiunti da ogni binomio ed eventualmente suddividendoli in classi in modo da garantire la progressione nel lavoro. Tutti i soggetti presenti durante una lezione devono essere seguiti in ugual misura.
12. Ciascun "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici", qualora non fosse in grado di condurre e portare a termine il caso a lui affidato, dovrà indirizzare il proprio socio verso un collega con competenze o attitudini personali diverse o maggiormente affini al caso in questione.
13. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" devono essere onesti nel valutare le richieste e l'effettivo bisogno del socio e del cane, evitando di fare partecipare inutilmente questi ultimi a corsi o a lezioni superflue, dichiarando in anticipo un'effettiva stima dei costi che dovrà sostenere.
14. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" tratteranno tutti i cani con rispetto. Devono impegnarsi, inoltre, ad operare ad alto livello professionale e usare e consigliare metodi in linea con i principi della gentilezza e della onestà verso i cani e verso i soci. Per questo motivo, non si dovrà far uso di collari a catena fissi ed a strangolo, collari con le punte, collari e dispositivi elettrici, attrezzature e tecniche coercitive. I membri lavoreranno per mettere a punto e per applicare le tecniche di training cognitivo, orientato a rispettare il benessere dell'animale e valorizzare le sue caratteristiche individuali e sociali.
15. Tutte le procedure che causano al cane dolore, afflizione e potenziali danni fisici sono incompatibili con i "metodi gentili". Queste procedure rappresentano una seria violazione di comportamento etico e professionale. Nel caso di accertato coinvolgimento di "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" con episodi di crudeltà o negligenza nei confronti degli animali, sarà considerato violato questo codice e verrà convocato il CTN per applicare le sanzioni disciplinari previste dall'Art. 12 comma b.
16. Le tecniche che si utilizzeranno e si consiglieranno devono basarsi sull'applicazione di conoscenze e ricerche scientifiche e dovranno altresì risultare dall'esperienza pratica sull'uso dei metodi non coercitivi. Se si utilizzeranno tecniche sperimentali, si dovranno informare sia il socio sia il medico



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
 Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

- veterinario referente. I membri forniranno ai soci informazioni sulla natura e i motivi delle loro azioni e sui possibili rischi e conseguenze che potrebbero derivarne. Gli educatori istruttori, faranno comunque in modo che il loro lavoro non crei false aspettative nel socio.
17. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" si comporteranno in modo tale da non sminuire la fiducia che la gente ha nei confronti della categoria professionale o nei confronti del CSEN e non eserciteranno la loro attività se si troveranno in condizioni fisiche o psichiche non idonee.
 18. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" potranno accettare le persone che richiederanno la loro prestazione professionale tramite fonti diverse o tramite la pubblicità diretta. Qualora tale pubblicità si riferisse a club o società non affiliate al CSEN, ciò non implicherà nessuna adesione da parte dell'Ente altrimenti che per certificare, se possibile, che tutti gli Istruttori siano propri "Tecnici" regolarmente affiliati.
 19. Gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" riconosciuti dal CSEN che lavorano con assistenti che non sono membri di questo Ente, i quali non hanno pertanto seguito l'iter formativo previsto, dovranno fare in modo e assicurarsi che gli stessi loro collaboratori agiscano in modo responsabile verso i clienti e in conformità allo spirito di questo regolamento.
 20. Nel progettare le sedute di educazione, istruzione, addestramento o di riabilitazione comportamentale, gli "Operatori, Educatori, Istruttori e Tecnici" devono considerare il benessere fisico e psichico del cane.
 21. Gli "Istruttori e Tecnici" potranno operare nel campo della terapia e riabilitazione comportamentale solo se in possesso di conoscenze specifiche in tale campo e, in ogni caso, sempre in collaborazione con un medico veterinario comportamentista iscritto all'Ordine con tale qualifica specialistica.

OBBLIGHI

A tutte le figure professionali riconosciute dal CSEN è richiesto di:

22. Accettare e attenersi a questo codice e, a tal scopo, di far pervenire all'Ente una dichiarazione firmata.
23. Rispettare e osservare le regole, i regolamenti e le dichiarazioni dell'Ente.
24. Prendere atto che il diritto d'appartenenza al CSEN è riconosciuto esclusivamente al singolo istruttore che affilia la propria associazione, la propria società, il proprio club, o il proprio circolo, garantendo così l'attività dei propri collaboratori/assistenti se non riconosciuti anch'essi dal CSEN. L'appartenenza al CSEN non potrà essere utilizzata per sostenere l'attività di un qualsiasi club, società o organizzazione ove il tecnico riconosciuto collabori saltuariamente con esso.
25. Non fare pubblicità o altra attività divulgativa che in modo tale che la stessa possa trarre in inganno e/o ingannare il pubblico con affermazioni o promesse artefatte.
26. Non sfruttare l'appartenenza all'Ente e, qualora si commercializzasse o si consigliasse un qualsiasi prodotto, di non spendere il nome dell'Ente medesimo inducendo l'interlocutore che si sta parlando in suo nome.



Centro Sportivo Educativo Nazionale



Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 d.p.r. 2-8-1974 n. 530)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (d.m. 559/c 3206.12000.a (101) del 29 febbraio 92)
Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n. 77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-2000)

27. Non rivelare informazioni su nessun socio di cui si è a conoscenza a causa delle relazioni professionali che si sono stabilite, o rendere pubblici documenti, di qualsiasi natura, relativi ai rapporti con il cliente, salvo che non sia espressamente richiesto dalla legge o che il cliente non abbia dato il suo consenso.
28. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice può essere causa di radiazione dall'Ente. Il CTN del CSEN fornirà direttive sugli eventuali problemi interpretativi del presente disciplinare o relative alla condotta dei propri membri.
29. **Qualsiasi reclamo o controversia che ne deriva, sarà dibattuta secondo le norme statutarie dell'Ente.**

(Il presente documento stato redatto dall'Ufficio Legale del CSEN Settore Cinofilia - Studio Legale Buondonno con sede in La Spezia - in collaborazione con l'APDT Italia e la Scuola di Interazione Uomo - Animale)

Approvato e sottoscritto dalla Direzione Nazionale del CSEN